



Giovedì 20/11/2025

Non imponibile la cessione di un marchio da parte di persona fisica: sentenza CGT Toscana

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con Sentenza n. 1000 del 15 settembre 2025, ha confermato che il corrispettivo derivante dalla cessione di un marchio effettuata da una persona fisica non Ã imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Secondo i giudici, tale provento non rientra nÃ© tra i redditi dâ€™impresa nÃ© tra quelli di lavoro autonomo, nÃ© puÃ² essere ricondotto alle fattispecie di â€œredditi diversiâ€ previste dallâ€™art. 67 del TUIR.

Il diritto sul marchio, infatti, Ã liberamente trasferibile dal titolare e non richiede la contestuale cessione dellâ€™azienda o di un suo ramo.Â

Nel caso esaminato, il contribuente, socio e amministratore della societÃ , aveva ceduto come persona fisica il 49% del marchio a una societÃ estera. La Corte ha ritenuto che il corrispettivo fosse esclusivamente riconducibile al trasferimento del diritto di uso esclusivo del marchio e, pertanto, non assoggettabile a imposizione erariale.

Con questa pronuncia, lâ€™appello dellâ€™Agenzia delle Entrate Ã stato integralmente rigettato.

<https://www.dgt.mef.gov.it>